

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SENESE** e **DAL FALCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1973

Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di eliminare i seri inconvenienti che derivano ai cittadini dal fenomeno sempre più dilagante dell'esercizio dell'autonoleggio da parte di chi non è in possesso dei requisiti prescritti, dà motivo a questo disegno di legge.

Infatti, con tale iniziativa si vuole tutelare con maggiore efficacia una categoria di lavoratori e nello stesso tempo si vuole garantire un servizio efficiente ed il più sicuro possibile a vantaggio di tutti gli utenti del servizio medesimo.

Con la eliminazione dell'esercizio abusivo dell'autonoleggio si garantisce al cittadino l'uso di un autoveicolo appositamente collaudato dai competenti organi tecnici dello Stato per il trasporto di persone su strada, si garantisce altresì al cittadino una guida da parte di un conducente professionalmente qualificato, si garantisce infine al cittadino un trasporto assicurato contro i danni derivanti dalla circolazione degli autoveicoli.

A queste finalità, di per sè qualificanti, si aggiunge l'altra non meno importante di

potenziare il lavoro di chi, in possesso dei titoli richiesti dalla legge, veda vanificarsi i benefici della propria attività, dalla illecita e sleale concorrenza che subisce.

La constatazione e la consapevolezza che tutte le forme di repressione adottate sono risultate insufficienti ed inefficienti ad eliminare l'inconveniente lamentato, impongono una nuova normativa più adeguata alle dimensioni del fenomeno.

Evidentemente, le pene contemplate nell'unica norma che tutela l'attività dell'autonoleggio con conducente, l'articolo 57 del codice della strada, si dimostrano incapaci di svolgere la loro funzione di prevenzione e di repressione del reato, per cui si rende indifferibile la necessità di un aumento delle pene medesime, al fine di una maggiore osservanza delle norme regolatrici.

Quindi, è opportuno aggiungere alla pena pecuniaria, la sospensione del documento di circolazione e della patente di guida.

Con la legge 9 luglio 1967, n. 572, non si è realizzato il fine che gli stessi proponenti

si erano prefissi, perchè nella legge sopra richiamata è stata esclusa la previsione riguardante gli autonoleggiatori con conducente, ossia è stato omesso il caso di « colui che adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ».

La nuova disciplina legislativa non prevede, infatti, la ipotesi di colui che adibisce

ad uso privato (per trasporto di persone con autoveicoli o motocarrozette da noleggiare con conducente) un veicolo destinato ad altro uso, e ciò con grave pregiudizio alla regolarità del servizio di autonoleggio i cui veicoli, come è noto, sono compresi tra quelli destinati « ad uso privato » [articolo 57, n. 1), lettera c) del codice della strada].

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 57 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è così modificato:

il quarto comma è soppresso;

il sesto comma, già modificato dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 572, è sostituito dal seguente:

« Chiunque adibisce un veicolo ad uso o servizio diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione è punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione stessa per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto commesse dal titolare della carta di circolazione, nonchè dal conducente sorpreso alla guida del veicolo. Tale sospensione è disposta dall'Ispettorato della motorizzazione civile ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 9 luglio 1967, numero 572, è sostituito dal seguente:

« Dopo il quarto comma dell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente:

” La patente è sospesa dal prefetto per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto, quando il titolare sia sorpreso alla guida di un veicolo adibito ad uso o servizio diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione ” ».